

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-63 del 08/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Montese (MO), Via Prapiano loc. Falino, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LA ROS S.S. per l'attività di allevamento di bovini, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO. Rif. SUAP n.1427/2025/SUAP. Prat. Sinadoc n.30573/25.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-55 del 08/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Montese (MO), Via Prapiano loc. Falino, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LA ROS S.S. per l'attività di allevamento di bovini, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

Rif. SUAP n.1427/2025/SUAP

Prat. Sinadoc n.30573/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano in data 22/09/2025 (protocollo SUAP n.13674) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.169140 del 24/09/2025 dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LA ROS S.S. (P.IVA. 03823300367), con sede legale in Via Mingolino n.545 nel Comune di Montese (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento di bovini svolta presso lo stabilimento ubicato in Via Prapiano loc. Falino Comune di Montese sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della

AUA - pagina 1 di 4

L.R. n.13/2015;

- all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n.152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n.1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n.59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n.174341 del 02/10/2025 e n.176317 del 06/10/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.183348 del 16/10/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n.186682 del 21/10/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n.241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Montese;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n.201738 del 13/11/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.209073 del 25/11/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n.202277 del 14/11/2025;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole condizionato in merito agli scarichi idrici su suolo, espresso dal Comune di Montese con protocollo n.12789 del 20/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.206704 del 21/11/2025;
- contributo istruttorio con prescrizioni relativo agli scarichi idrici resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, con protocollo n.153576 del 28/08/2025;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA LA ROS S.S. (P.IVA. 03823300367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Montese via Prapiano loc. Falino, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A7 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Montese
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra

elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A7 "Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art.100 comma 3 e art.124 comma 3 della Parte Terza Dlgs n.152/2006 e della DGR 1053/2003";*
- *Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";*

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n.59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n.241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n.59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n.190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Autorizzazione allo scarico nel suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art.100 comma 3 e art.124 comma 3 della Parte Terza D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MONTESE**

PARTE DESCRITTIVA

L'A.U.A. in oggetto, richiesta dalla Società Agricola La Ros s.s. nel fondo aziendale sito in loc. "il Falino", relativamente all'autorizzazione allo scarico nel suolo di acque reflue domestiche, riguarda il nuovo servizio igienico in progetto, previsto all'interno del più ampio intervento di costruzione di una nuova stalla.

Attualmente l'attività agricola risulta insediata da diversi anni ed è costituita da un allevamento di bovini per la produzione di latte e successiva trasformazione in Parmigiano Reggiano di Montagna.

Nell'insediamento aziendale posto in località "Falino" è già presente una stalla da rimonta a stabulazione libera in lettiera permanente.

Il progetto di ampliamento aziendale ha la finalità di introdurre le vacche in lattazione a stabulazione libera. È previsto che il nuovo fabbricato uso stalla sia dotato di cuccette, sala di mungitura, abbeveratoi, sala ricevimento latte, zona per i locali di servizio nonché due manufatti di stoccaggio delle deiezioni (concimaia e vasca di stoccaggio). La pulizia della stalla è garantita da ruspe meccaniche a corda che convogliano le deiezioni dentro una canale e successivamente agli stoccaggi.

Lo scarico del nuovo servizio igienico rappresenta un refluo di tipo domestico con carico inquinante pari a 2 A.E. poiché nello stabilimento vengono impiegati due addetti fissi e due addetti stagionali: la consistenza dello scarico, pertanto, risulta limitata ed equiparabile a quella di un edificio civile abitativo unifamiliare. Il trattamento dello scarico in questione è costituito da fossa imhoff e processo secondario con condotto disperdente al sottosuolo. È previsto che la tubazione disperdente sia dotata di pozzetto di cacciata in testa e sia posata con idonea pendenza.

In base alle indagini effettuate in sito si è riscontrato un terreno argilloso con sufficiente parte sabbiosa privo di falde superficiali e si è scelto quindi la realizzazione di un sistema di scarico al suolo attraverso il sistema di sub-irrigazione. L'impianto di sub-irrigazione viene inoltre posizionato in un terreno che, dalla cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena, risulta essere al di fuori delle zone di possibile alimentazione delle sorgenti.

Il progetto prevede che le acque di lavaggio della sala di mungitura vengano convogliate nella vasca di stoccaggio circolare fuori terra tramite linea dedicata e successivamente smaltite in accordo al piano di spandimento aziendale. Tale vasca è destinata anche allo stoccaggio dei liquami zootecnici provenienti dalla nuova stalla libera con cuccette per bovini da latte; è pertanto idonea a resistere ad ambienti aggressivi quali quelli caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche e ammoniacali.

La nuova concimaia scoperta destinata allo stoccaggio del letame solido proveniente dall'allevamento bovino, in collegamento funzionale con la nuova stalla libera, è previsto sia realizzata in calcestruzzo armato impermeabilizzato, con pavimentazione continua e pareti di contenimento per assicurare la tenuta idraulica e la sicurezza ambientale, con pendenze idonee a consentire il corretto deflusso delle acque di dilavamento, che saranno raccolte e convogliate nel sistema aziendale di gestione dei reflui.

Per quanto riguarda l'afflusso di nuove acque bianche (piovane) si prevede una linea di fognatura indipendente per il convoglio al fosso limitrofo mediante tubazione adiacente al fabbricato e successivo fossetto a cielo aperto.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche nel suolo:

- contributo istruttorio condizionato relativo agli scarichi idrici resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, con protocollo n.153576 del 28/08/2025;
- parere favorevole condizionato in merito agli scarichi idrici su suolo, espresso dal Comune di Montese con protocollo n.12789 del 20/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.206704 del 21/11/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta Società Agricola La Ros s.s., per lo stabilimento localizzato in Via Prapiano loc. Falino, comune di Montese (MO), **è autorizzato a scaricare acque reflue domestiche** (scarichi S1) **nel suolo**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) I reflui scaricati devono essere di natura esclusivamente domestica derivanti dal metabolismo umano.
- 2) L'impianto di sub-irrigazione in progetto deve possedere le caratteristiche costruttive previste dalla D.G.R. 09/06/03 n.1053 che rimanda alle disposizioni indicate dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977.
- 3) Lo scarico deve avvenire su di un terreno di proprietà o di terzi dal quale si è ottenuto il consenso, caratterizzato da un adeguato grado di permeabilità, posto al di fuori delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e non soggetto a processi erosivi o movimenti franosi.
- 4) Il funzionamento della condotta disperdente della sub-irrigazione deve essere valutato tramite prove di percolazione e il suo sviluppo in metri lineari, calcolato in funzione della natura del terreno e degli abitanti serviti, deve essere aumentato qualora si verificassero problemi tali da causare il non corretto smaltimento dei reflui di scarico.
- 5) Per l'esercizio si deve controllare che non vi sia intasamento all'interno della trincea di sub-irrigazione in modo da impedire fenomeni di impaludamento e ristagno dei reflui.
- 6) In testa alla condotta disperdente deve essere presente il pozzetto dotato di sifone di cacciata che consenta di distribuire uniformemente il liquame lungo tutto il tratto della condotta, agevolando l'ossigenazione e l'assorbimento da parte del terreno.
- 7) La condotta disperdente deve essere posizionata ad almeno 30 metri di distanza da qualunque tubazione, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile; inoltre deve essere lontana da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
- 8) Il sistema di depurazione primario, costituito da fossa Imhoff, deve essere opportunamente dimensionato in relazione alla consistenza dello scarico di acque reflue trattate.
- 9) Il responsabile/titolare dello scarico deve provvedere, tramite ditta di autospurgo autorizzata, alla periodica pulizia della fossa Imhoff. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata ed esibita su richiesta degli enti incaricati al controllo.
- 10) Le acque meteoriche/pluviali non possono recapitare nell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque reflue ma devono essere raccolte per l'eventuale riutilizzo e/o scaricate separatamente.
- 11) Qualsiasi variazione significativa riguardante i sistemi di trattamento e scarico e/o delle caratteristiche quantitative dei reflui prodotti, dovute all'aumento degli abitanti equivalenti, deve essere oggetto di domanda di modifica dell'autorizzazione.
- 12) Il sistema di scarico e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione non devono arrecare danno all'ambiente e alle proprietà altrui.

Documenti di riferimento:

- **planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n.169140 del 24/09/2025, AUA_Tavola_U_scarichi)**

Pratica Sinadoc 30573/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Società Agricola La Ros S.S., presso l'insediamento sito in via Prapiano 740 a Montese, svolge l'attività di allevamento di allevamento bovini da rimonta vacche da latte e vitelli in svezzamento (0-6 mesi);

con l'istanza di AUA la ditta ha presentato un progetto che prevede l'aumento della consistenza dell'allevamento con l'introduzione della categoria di vacche da latte, la realizzazione di una nuova stalla dotata di sala mungitura e delle relative strutture di stoccaggio;

pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA con previsione della configurazione di fine lavori.

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo del settembre 2025 e la documentazione integrativa del novembre 2025 riferite alla configurazione di progetto dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

RICHIAMATA la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 36791 di modifica n. 3, protocollo n. PG/2024/68335 del 12/04/2024 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nella configurazione attuale dell'allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito alla configurazione attuale e alla configurazione post-intervento così come prevista nella documentazione di progetto presentata.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Per l'allevamento sono dichiarate strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti sia nella configurazione attuale che nella configurazione di progetto.

La dotazione di terreni disponibili per lo spandimento risulta adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti nella configurazione attuale dell'allevamento.

L'aumento dei quantitativi di azoto presenti negli effluenti di allevamento dovuto dall'intervento di ampliamento in progetto comporta l'aggiornamento della "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" da redigere ai sensi del Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.